



Città di Vigevano

Avvocatura Civica

Determinazione del Registro Generale

N. 683/2026

OGGETTO: RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 696 E 696-BIS DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE PROMOSSO DINNANZI AL TRIBUNALE DI PAVIA, III SEZIONE CIVILE, GIUDICE DOTT.SSA GHISOLFI MADDALENA, N. 514/2026 R.G.. AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELL'INTERESSE DELL'ENTE. CIG BB2CB04185.

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rilevato:

- che al sottoscritto con Determinazione del Registro Generale n. 2145/2025 del 29.12.2025, rettificata nel dispositivo al punto 10 con successiva Determinazione del Registro Generale n. 2174/2025 del 31.12.2025, è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione per il Servizio "Avvocatura Civica" per il periodo dall'1.1.2026 al 31.12.2026;
- che con detto incarico mi è stata, altresì, delegata, nell'ambito dei procedimenti di competenza del servizio, la responsabilità dei processi organizzativi e gestionali, compresa l'adozione di atti di accertamento delle entrate e di determinazioni di impegno di spesa, di carattere ordinario e che comunque non riguardino atti fondamentali dell'Ente, nei limiti di importi di spesa fino a Euro 40.000,00;
- che con determinazione dirigenziale n. 603/2024 del 23.4.2024 sono stato, altresì, individuato Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, per le procedure relative a contratti pubblici inerenti beni e servizi di importo pari o inferiore a Euro

40.000,00, al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio, poste in essere dal Servizio "Avvocatura Civica".

Verificata, pertanto, la propria competenza a sottoscrivere il presente atto.

Premesso:

- che il 18.2.2026 contro il Comune di Vigevano, acquisito al Protocollo Generale con il n.ro 16596, è stato notificato ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi degli articoli 696 e 696-bis del codice di rito da (omissis) formulando le seguenti conclusioni: "Di disporre l'accertamento tecnico preventivo nominando un Consulente Tecnico d'Ufficio, particolarmente esperto nella materia di tecnica strutturale in edilizia, e per ragioni di potenziale compromissione territoriale NON iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia, affinché provveda alla verifica dello stato dei luoghi e risponda al quesito che qui di seguito viene proposto: "Accerti e verifichi il CTU, sentite le parti, effettuati i necessari sopralluoghi, esaminati gli atti e i documenti prodotti, autorizzato ad assumere informazioni da terzi, accedendo altresì presso tutti i Pubblici Uffici interessati per la ricerca della documentazione necessaria alla vicenda ed in particolare estraendo copia di tutti gli atti, comprese le pratiche edilizie relative ai lavori eseguiti nel sottosuolo della Piazza Ducale dal 1990 ad oggi, in primo luogo lo stato dei sottoservizi della Piazza Ducale attraverso indagini specialistiche, avvalendosi di aziende specializzate in diagnostica su tutto il sottosuolo del lato di Piazza Ducale interessato dallo stato fessurativo, iniziando le indagini ove si trova la colonna interessata, con la facoltà di avvalersi anche di altre aziende edili, al fine di effettuare saggi o scavi. Dopo tali indagini, proponga un progetto di messa in sicurezza al fine di tutelare il bene e di evitare danni a persone e cose. Accerti poi quali siano le cause che hanno generato lo stato fessurativo della struttura muraria delle pareti dell'edificio interessato. Accerti quali opere siano necessarie per eliminare le cause. Con il potere di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti.".
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 19.3.2026 l'Ente ha deciso di costituirsi nel giudizio conseguente alla proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo in oggetto incardinato davanti al Tribunale di Pavia, III Sezione Civile, R.G. n. 514/2026, incaricando per la

rappresentanza e difesa dell'Amministrazione il sottoscritto, in quanto
Avvocato Civico;

- che il sottoscritto si è costituito mediante deposito telematico di memoria difensiva in data 16.4.2026;
- che con ordinanza del 22.4.2026, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.4.2026, il Giudice istruttore rilevava la necessità, in merito alle doglianze ed ai temi oggetto di contenzioso sviluppati dalle parti, di disporre la Consulenza Tecnica d'Ufficio, nominando all'uopo un Professionista e fissando l'udienza per la comparizione dello stesso al fine di compiere gli adempimenti richiesti per il conferimento dell'incarico;
- che nelle more di tali adempimenti, si ritiene opportuno e necessario, al fine di tutelare e sostenere efficacemente le ragioni difensive dell'Ente, provvedere alla nomina di un Consulente Tecnico di Parte, che partecipi alle operazioni ed accertamenti peritali richiesti dal Giudice nell'ordinanza sopra citata, compiendo tutti gli atti annessi e/o connessi al mandato.

Visti:

- l'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- il principio secondo cui la c.d. "consulenza tecnica" in processo è stata ricondotta dalla Cassazione (Sezione I, sent. n. 17953 dell'8.9.2005) tra le spese processuali; in particolare, anche la Corte dei Conti (2009) ha ricondotto l'incarico del Consulente tecnico di parte nella categoria dei "Servizi Legali", contemplata dall'allegato II B del previgente Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 12.4.2006 n. 163, poi confermato nel successivo Codice di cui al D.lgs. 31.3.2023 n. 36;
- il combinato disposto degli artt. 13 e 56 del D.lgs. 31.3.2023 n. 36, che stabiliscono che per gli affidamenti di incarichi di servizi legali e connessi (tra i quali rientra, appunto, la nomina del Consulente Tecnico di Parte) in

procedimenti giudiziari non si applicano le disposizioni del Codice degli Appalti Pubblici relativi ai settori ordinari, restando tuttavia detti affidamenti sottoposti ai principi fondamentali di cui agli articoli 1, 2 e 3, ovvero il principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

- l'art. 17, comma 2 del D.lgs. 31.3.2023 n. 36, che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al periodo precedente individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale (cd. determina semplificata);

Considerato, dunque, che l'incarico di C.T.P. costituisce appalto di servizi legali e che pertanto l'impegno di spesa derivante dal conferimento dello stesso, la cui esigibilità non può essere del tutto determinabile, viene imputato all'esercizio in cui il contratto è concluso, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;

Richiamato, comunque, l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 31.3.2023 n. 36, che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nonché l'Allegato I.1 al precitato Decreto Legislativo, che definisce all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Atteso che il sottoscritto, in quanto Responsabile Unico del Progetto, ha all'uopo interpellato l'Ing. Antonio Coppola, con Studio in Mortara (PV), in Via Vittorio Veneto n. 25 (C.F. [OMISSIS...] - P.IVA 02487620185), individuato, nel rispetto dei principi sopra richiamati del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del

D.lgs. 31.3.2023 n. 36, quale Tecnico di elevatissima competenza nella specifica materia da cui trae origine il presente contenzioso, il cui profilo professionale lo rende precisamente idoneo allo svolgimento del presente incarico, il quale si è reso disponibile ad effettuare le prestazioni richieste per il corrispettivo complessivo di Euro 1.924,00 (di cui Euro 1.850,00 quale somma onnicomprensiva di oneri e spese connesse all'espletamento delle attività, Euro 74,00 per 4 % quale Cassa di Previdenza), come da preventivo acquisito al Protocollo Generale l'8.4.2026 con il n.ro 31686;

Constatato, peraltro, che il precitato professionista non è soggetto a I.V.A. in quanto in regime fiscale Forfettario;

Rilevato che il precitato preventivo risulta congruo e competitivo, in considerazione delle prestazioni da svolgersi, del valore di causa, nonché delle tariffe professionali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30.5.2002 n. 115 e dal Decreto 30.5.2002 Ministero della Giustizia, nella parte applicabile alle prestazioni tecniche/giudiziarie;

Visto il curriculum vitae trasmesso dal Professionista, da cui si evince che lo stesso è Tecnico di comprovata esperienza, nonché in possesso delle specifiche competenze richieste per lo svolgimento della presente attività, che si sostanzia nell'affidamento dell'incarico di Consulente Tecnico di Parte nel procedimento pendente avanti il Tribunale di Pavia Ruolo Generale n.ro 514/2026 - Sez. III Civ. - G.I. Dott.ssa Maddalena Ghisolfi;

Vista la specifica tipologia del servizio di cui si tratta, che si sostanzia in affidamento di incarico di Consulenza Tecnica di Parte, rientrante nella fattispecie dei "servizi legali" in procedimenti giudiziari, come tale escluso dalle disposizioni del Codice degli appalti pubblici relative ai settori ordinari, in applicazione degli artt. 13 e 56 del D.lgs. 31.3.2023 n. 36, si procede autonomamente, senza ricorrere alle piattaforme elettroniche, considerato che l'ordine diretto costituisce una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente, la quale consente di acquisire direttamente beni e servizi con le caratteristiche ed alle condizioni contrattuali richieste, acquisendo il Codice Identificativo Gara ai meri fini degli oneri di tracciabilità (Scheda ANAC P3 - 01);

Dato atto che:

- il pagamento della prestazione professionale verrà effettuato previa verifica del suo esatto adempimento esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica al protocollo dell'Ente;

- il numero di CIG richiesto all'autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è BB2CB04185, estratto tramite accesso alla PCT (scheda P3-01);
- i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dal D.lgs. 14.3.2013 n. 33 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente;
- si è provveduto a richiedere gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13.8.2010 n. 136;

Preso atto che sussiste la necessaria copertura finanziaria sul corrispondente capitolo di spesa 10111378/0 "Prestazioni legali e notarili" del Bilancio di Previsione 2026 - 2028 - Esercizio finanziario 2026.

Ritenuto pertanto, di affidare all'Ing. Antonio Coppola l'incarico di Consulente Tecnico di parte nel procedimento pendente avanti il Tribunale di Pavia Ruolo Generale n.ro 514/2026 - Sez. III Civ. - G.I. Dott.ssa Maddalena Ghisolfi e di impegnare, per onorari e competenze per le sue prestazioni professionali, la somma complessiva di Euro 1.924,00=, comprensiva di accessori di legge.

Dato atto, altresì:

- di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nella suindicata procedura, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge 7.8.1990 n. 241, dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165, dell'articolo 7 del D.P.R. 16.4.2016 n. 62, dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 31.3.2023 n. 36;
- di non essere altresì in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di comportamento" verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;
- di obbligarsi a comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto sopra dichiarato;
- di essere informato ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Visto lo Statuto del Comune di Vigevano;

Visto il vigente Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vigevano;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 23/12/2025: "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2026 - 2028 (articolo 151, Decreto Legislativo n. 267/2000 e Articolo 10, Decreto Legislativo n. 118/2011)";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2026: "Approvazione Peg Finanziario 2026 - 2028";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028";

Tutto ciò premesso e richiamato

DETERMINA

1. di precisare che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare l'incarico di Consulente Tecnico di Parte nel procedimento pendente avanti il Tribunale di Pavia, III Sezione Civile, Ruolo Generale Numero 514/2026 - G.U. Dott.ssa Maddalena Ghisolfi, nel quale il Comune di Vigevano risulta costituito in qualità di convenuto, all'Ing. Antonio Coppola, con Studio in Mortara (PV), in Via Vittorio Veneto n. 25 (C.F. [OMISSIS...] - P.IVA 02487620185), individuato, nel rispetto dei principi sopra richiamati del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.lgs. 31.3.2023 n. 36, quale Professionista idoneo allo svolgimento del presente incarico, per l'importo complessivo ed onnicomprensivo di Euro 1.924,00, che risulta congruo e competitivo, valutati i parametri di riferimento e tenuto conto della specifica prestazione richiesta, come da preventivo (P.G. n. 31686/2026 dell'8.4.2026);

3. di impegnare, per quanto detto in premessa, la somma complessiva ed onnicomprensiva di spese ed accessori di Euro 1.924,00, a favore dell'Ing. Antonio Coppola;
4. di imputare la somma di Euro 1.924,00 al capitolo 10111378/0 "Prestazioni legali e notarili" del Bilancio di Previsione 2026 - 2028, Esercizio Finanziario 2026;
5. di precisare che la liquidazione della spesa a favore del Consulente Tecnico di Parte avverrà, dietro presentazione di fattura fiscalmente regolare, riportante il numero di CIG BB2CB04185 nonché ogni altro elemento normativamente previsto in materia di fatturazione elettronica;
6. di dare atto che, attesa la natura della prestazione oggetto del presente incarico, i costi e/o i compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) ed in tal caso, previa informativa tempestiva da parte del consulente tecnico di parte incaricato, si provvederà, mediante apposita determinazione, all'integrazione dell'impegno di spesa con la presente assunto;
7. di dare, altresì, atto che il sottoscritto, in quanto responsabile del procedimento, ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2, del Decreto Legge 1° luglio 2009 n. 78;
8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;
9. di dare, ancora, atto che, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DETERMINAZIONE AD OGGETTO	RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 696 E 696-BIS DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE PROMOSSO DINNANZI AL TRI-BUNALE DI PAVIA, III SEZIONE CIVILE, GIUDICE DOTT.SSA GHISOLFI MADDALENA, N. 514/2026 R.G.. AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELL'INTERESSE DELL'ENTE. CIG BB2CB04185.
---------------------------	--

Servizio Proponente	Avvocatura Civica
Responsabile istruttoria\procedimento	Avvocato Coordinatore Maurizio Parlato

Vigevano, lì 28/04/2026

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARLATO MAURIZIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'articolo 21 Decreto Legislativo n. 82/2005

e successive modifiche ed integrazioni)